

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 229

del 20.07.2009

O G G E T T O

Impianto natatorio comunale. Approvazione capitolato speciale d'appalto.

L'anno duemilanove, il giorno venti del mese di luglio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro Giuseppe	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Giacomo	- ASSESSORE	- Presente
TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Presente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio** – **Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- che con delibera della Giunta Comunale n. 126 del 14.03.2002 veniva affidata al Comitato Regionale del CONI Puglia la gestione della piscina comunale in conformità con l'art. 1 del regolamento d'uso della medesima piscina;
- con contratto repertorio n.7578 in data 10 novembre 2006 venivano formalizzati gli obblighi reciproci con fissazione della durata del contratto, a mezzo successivi provvedimenti, fino al 30 luglio 2008;
- con propria deliberazione n.166 in data 18.10.2008 veniva riaffidata al CONI-Puglia la gestione della piscina comunale dal 01.11.2008 al 30.06.2009;

TUTTO CIO' PREMESSO:

- dato atto che si rende necessario ed urgente affidare l'uso e la gestione dell'impianto natatorio entro l'inizio della stagione scolastica e sportiva che dovrà avvenire dal 1° settembre 2009, ad un soggetto in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge n. 289/2002 □ dalla Legge Regionale n. 33/2006, in base alla normativa dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 163/2006;
- visto il capitolato speciale d'appalto per la concessione della gestione della Piscina Comunale predisposto dal settore Affari Generali di concerto con il settore LL.PP.;
- ritenuto necessario approvare il citato capitolato composto da n. 25 articoli numerati da 1 a 25, ed allegato al presente provvedimento sotto la lettera A);
- dato atto che ai fini della individuazione del concessionario dovrà essere esperita procedura di gara ad evidenza pubblica secondo le vigenti disposizioni dei contratti pubblici e di tutte le disposizioni del D.Lvo n.163/2006, ed in particolare quelle previste agli artt. 70,71,72 e 124, in materia di pubblicità degli adempimenti di gara;
- dato altresì espressamente atto che nella fattispecie di detto affidamento ricorrono gli estremi dell'urgenza per l'avvio imminente dell'anno scolastico e dell'anno sportivo, della interruzione delle attività dedicate alle cure delle disabilità fisiche ivi svolte, nonché per limitare al massimo lo stato di disuso dell'impianto, generatore di costosi interventi di manutenzione straordinaria;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Dirigenti del Settore Affari Generali e dal Dirigente del Settore LL.PP., oltre che dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità tecnico-contabile, ai sensi dell'art. 49 – comma 1° - del TUEELL n. 267 del 18.8.2000;

- Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Approvare il capitolato speciale di appalto per la concessione della gestione della piscina comunale allegato al presente provvedimento sotto la lettera a) per farne parte integrante e sostanziale.
- 3) dare atto che ai fini della individuazione del concessionario dovrà essere esperita procedura di gara ad evidenza pubblica secondo le vigenti disposizioni dei contratti pubblici e di tutte le disposizioni del D.Lvo n.163/2006, ed in particolare quelle previste agli artt. 70,71,72 e 124, in materia di pubblicità degli adempimenti di gara.

- 4) Demandare al Settore Demografia Appalti e Contratti la predisposizione della determinazione per l'approvazione del bando di gara e per esperire la gara d'appalto.
- 5) Trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore LL.PP., al Dirigente del Settore AA.GG., al Dirigente del Settore Economico Finanziario.
- 6) Nomina responsabile del procedimento il Dirigente del Settore LL.PP.

Città di Molfetta

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Molfetta (detto poi Comune) affida in concessione la gestione della piscina comunale, nello stato di fatto in cui trovarsi, per la pratica del nuoto a livello amatoriale, sportivo, fisioterapico e agonistico.

La concessione comporta la manutenzione ordinaria di tutta la struttura compreso gli impianti tecnologici e l'area esterna, meglio specificata al successivo art. 6, nonché la sorveglianza e pulizia di tutto l'impianto sportivo compreso i locali tecnici, le attrezzature e la loro custodia.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di 9 anni decorrente della data di consegna del servizio con la possibilità di eventuale rinnovo, se richiesto da una delle parti, compatibilmente con la normativa vigente, da stabilire almeno sei mesi prima della scadenza del contratto; diversamente scadrà automaticamente senza bisogno di disdetta.

ART. 3 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Per l'aggiudicazione si procederà con "Pubblico Incanto" con applicazione del criterio di cui all'art. 82 del D.Lgs n. 163 con aggiudicazione al concorrente che avrà offerto il **canone annuo più alto**.

Ai sensi della L.R. 4/12/2006 n.33, art.19, comma 2, la gestione degli impianti sportivi è affidata dagli enti territoriali proprietari, in via preferenziale, a parità di punteggio, ai soggetti in esso indicati.

ART. 4 – CONCORRENTI

Possono partecipare alla gara:

1) Società di capitali, cooperative o consorzi, singole o temporaneamente raggruppate, società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate a federazioni sportive nazionali, in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 comma 25, della legge 289/2002, che abbiano esercitato attività di gestione di impianti natatori di una pubblica amministrazione (escluso piscine di stabilimenti balneari) da almeno 1 (uno) anno, oppure essere in possesso di un attestato di esperto in gestione ed organizzazione sportiva rilasciati dalla FIN (per la gestione degli impianti natatori), o dalla scuola dello sport del CONI (management dello sport);

I soggetti di cui al punto 1. **devono avere, a pena di esclusione**, i seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla C.C.I.A.A. della provincia in cui il soggetto ha sede o ad analogo registro di altro stato membro dell'UE per attività compatibili con quella oggetto della concessione.
- b) Insussistenza di cause di esclusione di cui all'Art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.
- c) Solo per le imprese stabilite in Italia, insussistenza delle cause ostative previste dall'Art. 10 della legge n.575/65 e di fattispecie del tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'Art. 4 del D.Lgs. n.490/94
- d) Insussistenza delle condizioni di cui all'Art. 1-bis. Comma 14, della Legge 283/2001, come modificato dalla Legge 266/2002.
- e) Inesistenza di irrogazione di sanzioni interdittive emesse, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio, commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio.
- f) Insussistenza di pronuncia di sentenze di condanna con il beneficio della non menzione, relative a reati che precludono la partecipazione alla gara d'appalto.
- g) Non partecipazione alla gara in oggetto di altre società con le quali sussistono rapporti di controllo determinati in base ai criteri di cui all'Art. 2359 del Codice Civile, o situazioni soggettive lesive della par condicio fra i concorrenti alla medesima gara, tali da inficiare la segretezza delle offerte.
- h) Conformità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art.17 Legge n.68/1999)
- i) Osservanza del contratto di lavoro nazionale e, se esistenti, degli accordi integrativi territoriali e/o aziendali.
- j) Osservanza delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. 626/94 e ss.mm.ii.) nonché tutti gli adempimenti di Legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci.

I requisiti di carattere generale dovranno essere posseduti da ciascun soggetto costituente il raggruppamento.

E' fatto divieto ad ogni componente il raggruppamento temporaneo di partecipare alla gara in altra forma, individuale o associata.

I concorrenti, altresì, **devono** essere in possesso dei seguenti requisiti attinenti la capacità tecnica:

- k) Essere affiliata alla FIN (Federazione Italiana Nuoto) e al CIP (Comitato Italiano Paralimpico) da almeno 1(uno) anno.

- l) Essere affiliata ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.
- m) Essere iscritti al registro nazionale del CONI.
- n) Aver svolto attività agonistica partecipando a campionati o provinciali, o regionali, o nazionali nell'ultimo quinquennio.
- o) Presenza di almeno un socio o collaboratore con qualifica di istruttore di 2° livello o di allenatore con brevetto FIN.
- p) Presenza di un socio o collaboratore esperto in gestione ed organizzazione sportiva certificato attraverso specifici attestati rilasciati dalla FIN (per la gestione delle piscine) o dalla scuola dello sport del CONI (per gestione impianti sportivi).
- q) Disponibilità di collaboratori muniti di brevetto FIN di 1° e 2° livello, nonché di allenatori ed altre figure tecniche che collaborino con il soggetto richiedente per lo svolgimento dei servizi oggetto della concessione. La manifestazione di disponibilità dovrà essere documentata attraverso dichiarazioni controfirmate dai soggetti interessati a prestare tale servizio. Tale disponibilità dovrà intendersi esclusiva .
- r) Presenza di almeno un socio o collaboratore in possesso di specifiche e documentate competenze in ambito di amministrazione, controllo ed organizzazione aziendale.
- s) Presenza di almeno un socio o collaboratore con la qualifica di istruttore, abilitato alla formazione di subacquei, certificato da almeno un anno secondo standard europei EN 14153-1-2-3\ISO 24802-1-2-3.

ART. 5 – CONDIZIONI DELL’AFFIDAMENTO

Il gestore **deve** assicurare annualmente alla civica amministrazione i servizi socio sportivi di seguito indicati e assumere gli obblighi in essi contenuti, **a pena di esclusione**, ovvero revoca della concessione:

- 1) Corsi didattici mattutini in orario curricolare per l'avviamento alle attività natatorie degli studenti delle scuole della Città di Molfetta, individuati dall'assessorato alla pubblica istruzione e ripartiti nei tre trimestri scolastici. Tali corsi dovranno essere articolati in dodici lezioni settimanali di 50 minuti
- 2) N.10 gratuità in favore di ragazzi disagiati di età inferiore a 14 anni, segnalati dall'assessorato allo sport d'intesa con i servizi sociali, da inserire nei corsi didattici pomeridiani per ciascun trimestre (per un totale di 30 gratuità).
- 3) N.10 gratuità in favore di soggetti disabili, segnalati dall'assessorato allo sport d'intesa con i servizi sociali, da inserire nei corsi didattici pomeridiani per ciascun trimestre (per un totale di 30 gratuità).

Il gestore, inoltre, ha l'obbligo di riservare gratuitamente gli spazi di seguito indicati:

N.5 corsie della vasca coperta da 25mtX 12mt nei mesi gennaio/giugno e settembre/dicembre per quattro ore al giorno in orari pomeridiani o serali a società sportive della Città di Molfetta, operanti sotto l'egida del CONI e della FIN, per attività di allenamento delle squadre agonistiche.

- 4) L'intera vasca coperta da 25mtX 12mt nei mesi gennaio/giugno e settembre/dicembre per 21 ore settimanali, dalle 14 alle 17 di ogni giorno, a società sportive della Città di Molfetta, operanti sotto l'egida del CONI e della FIN, per attività di allenamento o competizioni delle squadre agonistiche.
- 5) L'intera vasca coperta da 25mtX 12mt nei mesi gennaio/giugno e settembre/dicembre per 20 giorni festivi o prefestivi a società sportive della città di Molfetta per competizioni sportive federali o manifestazioni.
- 6) Deve essere garantita la funzionalità dei servizi accessori (palestra, bar, area esterna opportunamente attrezzate a cura e spese del concessionario) assicurando l'osservanza delle norme igienico-sanitarie in materia.
- 7) L'utilizzo della palestra potrà essere concesso, a cura della concessionaria, a terzi, previo versamento a favore della concessionaria stessa delle tariffe di cui al successivo art. 7
- 8) I corsi devono essere tenuti da istruttori abilitati dalla FIN, e debitamente pubblicizzati a cura e spese della società.
- 9) Il programma deve comprendere corsi diversificativi per tutte le varie fasce di età e capacità motoria.
- 10) Resta inteso che l'utilizzo della piscina e di tutti gli impianti connessi, non potrà in ogni caso avvenire prima delle ore 6.00 e dopo le ore 23.00.
- 11) La concessionaria **deve** garantire, ai sensi dell'art. 19, comma 5 della legge regionale 33/2006, la rioccupazione dei lavoratori che, per effetto del cambio di gestione, potrebbero perdere il posto di lavoro.
- 12) La concessionaria **deve** garantire la consegna dei seguenti documenti:
 - Dichiarazione o certificato di iscrizione alla CCIAA per gestione natatoria;
 - Dichiarazione o certificato di iscrizione alla CCIAA per attività di gestione impianti tecnologici ai sensi della Legge 46/90 e s.m.i.;
 - Fotocopia autenticata ai sensi di legge del libretto di conduzione di caldaia di 1° e 2° livello e di essere in possesso dei requisiti per la funzione di Terzo Responsabile (iscrizione ad Albi Nazionali o accreditamento del soggetto ai sensi delle Norme UNI EN 9001 Settore EA 28);
 - Fotocopia autenticata ai sensi di legge di certificato rilasciato da P.A. inerente la gestione di almeno un anno di un impianto di piscina o attestato di esperto in gestione ed organizzazione sportiva rilasciati dalla FIN (per la gestione delle piscine) o dalla scuola dello sport del C.O.N.I.(Management dello Sport);
 - Fotocopia autenticata ai sensi di legge dell'iscrizione della ditta concorrente alla FIN da almeno un anno con la relativa iscrizione al registro nazionale del C.O.N.I.;

- Fotocopia autenticata ai sensi di legge dell' iscrizione della ditta concorrente al C.I.P.(Comitato Italiano Paraolimpico) da almeno un anno con relativa iscrizione al registro nazionale C.O.N.I.;
- Fotocopia autenticata ai sensi di legge dell' iscrizione della ditta concorrente al registro nazionale C.O.N.I. di affiliazione ad Ente di promozione sportiva riconosciuta dal C.O.N.I.;
- Fotocopia autenticata ai sensi di legge di dichiarazione della FIN attestante le attività sportive svolte nell'ultimo quinquennio;
- Documentazione attestante i requisiti di cui all'art. 4 comma q), r), s).

13) La mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente punto 12 da parte della concessionaria, determina l'esclusione della gara.

ART. 6 – OPERE DI MANUTENZIONE

- 1) Sono previste, a carico del gestore, gli oneri di manutenzione, intendendo per manutenzione tutte le opere di manutenzione, rinnovamento, sostituzioni necessarie per mantenere in efficienza l'impianto sportivo ed i suoi componenti, nonché le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali ed impiantistiche usurate allo scopo di garantire la completa fruibilità dei complessi sportivi in piena sicurezza ed igiene.
- 2) L'individuazione e la tempistica generale delle opere di manutenzione saranno contenute nel piano di manutenzione presentato dalla ditta concessionaria che costituirà documento contrattuale.
- 3) Se il piano di servizio comporterà lavori di miglioria da fare nel corso di servizio a carico del contraente, questi dovrà ottenere certificazioni e provvedimenti autorizzatori per la parte relativa a nuova realizzazione. Se riguardano parti strutturali, rimarranno di proprietà comunale alla scadenza contrattuale.
- 4) Le opere di manutenzione straordinaria residuali necessarie, non rientrando nella competenza del gestore, potranno, in via eccezionale, essere affidate allo stesso per motivi di urgenza, di opportunità e convenienza. Il settore LL.PP. del Comune, verificato il possesso dei requisiti tecnici da parte del gestore, prima dell'esecuzione, determinerà l'affidamento dei lavori nel rispetto delle previsioni di legge.
- 5) In ogni caso il contraente non potrà esimersi dall'effettuazione di quelle opere di riparazione che, anche se non contenute nel programma di manutenzione dovessero rendersi indispensabili per il mantenimento del complesso sportivo.

ART. 7 – TARIFFE

Per l'utilizzo della piscina sono fissate le seguenti tariffe, da rivalutarsi annualmente su base dell'intero indice ISTAT dei prezzi, comprensive dell'uso obbligatorio delle docce prima dell'ingresso in vasca e dei servizi igienici essenziali. L'eventuale uso delle docce al termine dell'utilizzo della vasca sarà a pagamento.

PREZZI DI INGRESSO AL PUBBLICO PER LA PISCINA:

INGRESSO SINGOLO

ordinario	€ 6,00	
ridotto	€ 4,80	ragazzi (da 4 a 14 anni)_ adulti maggiori di 65 anni _

ABBONAMENTO TRIMESTRALE

Corso di Nuoto/pallanuoto

Corso di Ginnastica in acqua

(24 lezioni bisettimanali)

ordinario	€ 150,00
ridotto	€ 140,00

ABBONAMENTO ANNUALE (01 ottobre – 30 giugno)

Corso di Nuoto/pallanuoto

Corso di Ginnastica in acqua

(3 corsi trimestrali da 24 lezioni bisettimanali)

ordinario	€ 430,00
ridotto	€ 390,00

ABBONAMENTO PER SCOLARESCHI

n. 10 lezioni € 45,00 fino a un massimo di 500 ragazzi

ABBONAMENTO ANNUALE NUOTO CONTROLLATO

(3 corsi trimestrali da 24 lezioni bisettimanali)

ordinario	€ 360,00
ridotto	€ 300,00

CORSO DI NUOTO BABY

n. 12 lezioni € 75,00

ATTIVITA' AGONISTICA

(deve essere garantito uno spazio adeguato ad atleti e tesserati F.I.N.)

tariffa ordinaria € 20,00 per ora forfait corsia

ATTIVITA' A FAVORE DI MINORI DA PARTE DI SOCIETA' SPORTIVE AFFILIATE FIN

ordinario € 6,00

ridotto € 5,00 (se la società sportiva affiliata alla FIN ha sede nel Comune di Molfetta)

PREZZI DI INGRESSO AL PUBBLICO PER LA PALESTRA:

INGRESSO SINGOLO

Ordinario € 50,00 mensile (con un massimo di 5 ore settimanali)

ridotto € 35,00 mensile (con un massimo di 5 ore settimanali)

ATTIVITA' A FAVORE DI MINORI DA PARTE DI SOCIETA' SPORTIVE AFFILIATE FIN

tariffa mensile € 30,00 (con un massimo di 5 ore settimanali)

tariffa mensile € 25,00 (se la Società Sportiva ha sede nel Comune di Molfetta)

Altre forme di tariffe devono essere preventivamente concordate con l'ufficio sport del Comune e assentite dall'Amministrazione Comunale.

ART. 8 – MODALITA' GENERALI DI GESTIONE E RESPONSABILITA'

1) La concessionaria deve garantire costantemente gli standard di legge rispetto ai batteri presenti in acqua, e tale deve risultare dall'analisi dei prelievi da parte delle Autorità preposte.

Inoltre, va mantenuta costantemente la perfetta funzionalità, sicurezza e igiene dell'impianto e dei servizi igienici relativi, il rispetto di tutte le normative vigenti in materia di impiantistica sportiva. E' pertanto responsabile dei potenziali danni arrecati a terzi sia per l'imperfetta esecuzione del servizio, sia anche per l'impiego di sostanze nocive nei trattamenti igienici della piscina e degli spazi annessi, sia anche per difetto di sicurezza degli stessi.

In ogni caso, con riferimento alla polizza assicurativa di cui all'art. 10, la Società manleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi danno e molestia che potessero derivare dall'espletamento non corretto della gestione

dell'impianto. **Il perdurare di lamentele da parte dell'utenza derivanti da una pessima gestione costituisce motivo di revoca della concessione.**

2) La concessionaria **deve** provvedere:

- alla manutenzione ordinaria dell'impianto, come meglio specificato all'art.6, con particolare attenzione alla vasca grande e piccola, compreso il controllo igienico dell'acqua ed il suo mantenimento nei parametri di legge di conformità ai manuali, schede tecniche e relazione integrative disponibili presso la direzione dell'impianto, delle rispettive aree, beni e strutture, anche esterne ed accessorie;
- alla manutenzione periodica, pulizia dell'area scoperta sistemata a verde, le riparazioni dei serramenti interni ed esterni, delle recinzioni, dei pavimenti e dei rivestimenti, degli impianti idraulici sanitari ed elettrici e di tutti gli impianti esistenti, nonché mediante la sostituzione di serrature e vetri ed in generale, mediante tutti gli interventi che si rendessero necessari;
- alla custodia e sorveglianza dell'impianto H24;
- al pagamento di tutti i canoni e tributi, con le sole esclusioni di quelli afferenti alla proprietà dell'immobile;
- a provvedere alla pulizia costante di tutto l'impianto con l'impiego di personale idoneo e ogni mezzo utile ad assicurare i più elevati livelli di igiene, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia con particolare attenzione alla disinfezione generale di tutte le superfici che possono provocare infezioni di vario genere (verruche, micosi, ecc.) con appositi disinfettanti prescritti da personale medico o paramedico (se competente) e come previsto dalla normativa sanitaria relativa al numero degli interventi ed al tipo di materiali;
- a far intervenire tempestivamente il tecnico responsabile del funzionamento dell'impianto per qualsiasi deterioramento, incidente od anomalia che si dovesse verificare al fine di eliminare gli inconvenienti e quindi cause di pericolo;
- a vigilare ininterrottamente gli utenti durante il periodo di permanenza nella vasca con apposito personale in possesso dei requisiti di legge per le operazioni di salvataggio e che sia, in numero pari a quello stabilito dalla vigente legislazione con riferimento al rapporto che deve intercorrere fra assistenti, bagnanti, superfici d'acqua, numero di utenti;
- a istituire un servizio di primo soccorso. Deve essere presente nell'impianto materiale medicamentoso e farmaci di primo soccorso – mantenuti in perfetto stato;
- osservare scrupolosamente tutte le norme di leggi vigenti in materia di igiene degli impianti sportivi relativamente al personale impiegato e agli indumenti indossati da ognuno.

ART. 9 – PERSONALE ALLE DIPENDENZE DELLA CONCESSIONARIA

1) La concessionaria **deve** garantire, a sua cura e spese, la presenza di tutto il personale di cui al successivo art.11 con le capacità e qualifiche professionali necessarie per un'ottimale conduzione di tutto l'impianto secondo le vigenti norme di sicurezza in materia e per garantire tutti i servizi nei tempi e nei modi indicati nel presente capitolato. In particolare i tecnici preposti alla direzione tecnica delle attività natatorie devono essere muniti di specifico brevetto (Allenatore FIN e diploma CONI – FIN, corso di formazione per la gestione della piscina).

Il personale adibito ai vari servizi, in possesso dei relativi requisiti, nonché delle abilitazioni eventualmente richieste dalla normativa, deve in ogni caso tenere un contegno irreprensibile con il pubblico.

La concessionaria è obbligata ad applicare integralmente tutte le leggi, i regolamenti, le disposizioni e tutte le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore, degli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e la località in cui il servizio viene espletato e della Legge n. 91 del 23.03.1984 nei confronti delle figure professionali da assumere e previste dal successivo art.11, esclusivamente impiegate nella piscina Comunale di Molfetta, secondo le previsioni di orario settimanale di cui allo stesso art. 11. Inoltre la concessionaria stessa si obbliga alla scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro e le assicurazioni sociali (invalidità, disoccupazione, tubercolosi, malattie, vecchiaia, previdenza ecc.), nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro, come gli assegni familiari ed i contributi per i fini mutualistici in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune stesso comunicherà alla concessionaria e, se del caso, all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e recupererà gli importi dovuti dalla polizza fidejussoria annuale all'uopo costituita sino a quando non sia stato accertato che si sia adempiuto agli obblighi predetti.

La polizza fidejussoria, all'uopo stipulata, deve contenere la clausola specifica riguardante la copertura economica per mancato pagamento degli stipendi e contributi ai dipendenti.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici assistenziali e previdenziali sono a carico della concessionaria, la quale ne è la sola responsabile.

L'inosservanza anche parziale delle su richiamate clausole dà luogo alla immediata risoluzione del contratto senza che la concessionaria possa vantare alcun diritto di rivalsa.

2) **Deve** essere strettamente osservata da parte della concessionaria la vigente normativa sulla tutela sanitaria delle attività sportive.

3) La concessionaria è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto ed in particolare dovrà osservare le norme di cui al D.M. 18/3/1996 e D.Lvo 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni ed ogni altra normativa vigente in materia, assumendone i relativi eventuali oneri.

ART. 10 – COPERTURA ASSICURATIVA

La concessionaria, all'atto della firma della consegna della gestione, deve consegnare al Comune polizza assicurativa stipulata presso primaria Compagnia Nazionale a copertura del canone annuo offerto e per la responsabilità civile per danni da catastrofi, atti vandalici ed incendio alla proprietà Comunale ed alle attrezzature fisse esistenti e la responsabilità civile nei confronti di terzi utenti, e dei dipendenti, nonché per quanto precisato all'Art. 9 – 1° comma, per tutto il periodo della gestione.

Il massimale minimo di assicurazione è fissato:

€ 5.000.000,00 per incendio in caso di distruzione totale della struttura;

€ 3.000.000,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali permanenti o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà col limite di € 750.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali permanenti, e di € 200.000,00 per danni a cose, anche se appartenenti a più persone;

€ 1.000.000,00 per danni alla struttura ad opera di ignoti sia dovuti ad atti vandalici che a furti di attrezzature, apparecchiature e suppellettili;

€ 1.000.000,00 per danni arrecati alla struttura, attrezzature, apparecchiature e suppellettili dovuti ad uso improprio delle stesse;

La mancata consegna di una delle polizze richieste ovvero la omissione di una sola delle garanzie richieste, non consente la stipula del contratto e nel caso di impossibilità al rilascio da parte della compagnia assicurativa, all'incameramento della cauzione.

ART. 11 – ONERI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA

Oltre agli obblighi di cui ai precedenti Artt. 8,9 e 10 sono a carico della concessionaria:

- a) – le spese per il personale (stipendi, salari, contributi previdenziali, mutualistici ed assicurativi ecc.), costituito almeno da:
 - n. 2 addetti di segreteria;

- n. 2 bagnini (40 ore settimanali ciascuno);
 - n. 1 tecnico impiantista (40 ore settimanali)
 - n. 4 istruttori (20 ore settimanali ciascuno) e comunque, in numero adeguato alle esigenze della gestione;
 - n. 1 coordinatore con brevetto di Scuola Nuoto Federale;
 - n. 4 addetti alle pulizie (30 ore settimanali per turno) – uno per ogni servizio igienico distinto per sesso:
 - n. 1 direttore sportivo gestore di impianti natatori (corso F.I.N.)
- b)** le spese di clorazione, consulenza chimica, prestazioni affini per la cura e l'igiene della vasca e fornitura dei prodotti relativi;
- c)** le spese di manutenzione ordinaria degli impianti, dei locali e della struttura nel suo complesso come indicato nel precedente Art. 8 – comma 2°;
- d)** spese telefoniche e per la fornitura dell'acqua, gas;
- e)** spese per la fornitura di energia elettrica per gli impianti di illuminazione varie;
- f)** guardiana diurna e notturna di tutto l'impianto, giardinaggio, apertura e chiusura cancelli, pagamento di tutti i tributi fiscali relativi all'esercizio della concessione, salvo quelli a carico del Comune;
- g)** tenere esposto e ben visibile, per tutta la durata della gestione, un cartello con evidenziate tutte le tariffe relative ai servizi a pagamento;
- h)** tutte le altre spese non poste a carico del Comune.

ART. 12 – ONERI A CARICO DEL COMUNE DI MOLFETTA

Restano a carico del Comune le spese:

- a)** Rifacimento degli impianti e dei locali e di cui all'art. 1621 del Codice Civile salvo i casi di avaria provocata da accertata negligenza nella conduzione degli impianti;
- b)** gli oneri tributari afferenti alla proprietà dell'immobile (TARSU + ICI);
- c)** manutenzione straordinaria come per legge se non dovuta a scarsa manutenzione ordinaria

ART. 13 – CORRISPETTIVO

- 1)** A titolo di corrispettivo dell'affidamento la concessionaria ha diritto di percepire gli introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui all'Art. 7;

2) Con i suddetti introiti la concessionaria si intende compensata di qualsiasi avere o pretesa dal Comune per lo svolgimento del servizio di cui trattasi, senza alcun diritto ad eventuali compensi da parte del Comune intendendosi completamente soddisfatta la concessionaria con gli introiti derivanti dalle citate tariffe.

ART. 14 – ATTIVITA' AGONISTICA

1) La concessionaria **deve** destinare alla pratica agonistica per le società che hanno sede nella città di Molfetta le condizioni citate nel precedente art. 5 commi 4-5-6; per tutte le altre affiliate alla FIN, per lo svolgimento delle stesse attività si fa riferimento al tariffario di cui all'art. 7 (attività agonistica)

ART. 15 – MODALITA' DI VALUTAZIONE

La società partecipante, **a pena di esecuzione, deve** allegare alla documentazione di gara, dichiarazione in cui accetta, incondizionatamente ed in ogni sua parte, il presente capitolato.

L'aggiudicazione sarà effettuata, in favore della società sportiva, di cui all'art. 4 che avrà offerto il **canone annuo** più alto rispetto a quello posto a **base di gara** che è pari ad € **1.200,00** (milleduecento).

L'amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso fosse pervenuta una sola offerta valida.

(

ART. 16 – SVOLGIMENTO DELLA GARA

Si procederà, in seduta pubblica, all'esame della documentazione amministrativa che verrà richiesta nel bando di gara e, tra quelle ammesse, si aggiudicherà con applicazione del criterio di cui all'art.n.82 del D. LGS n.163 del 12/04/2006.

ART. 17 - CAUZIONE

Oltre alla copertura assicurativa di cui al precedente art. 10, a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, la concessionaria dovrà versare, prima della stipula del contratto di gestione una cauzione in contanti o a mezzo polizza fidejussoria bancaria e/o assicurativa dell'importo di € **150.000,00 centocinquantamila/00** per tutta la durata della concessione a copertura di ogni e qualsivoglia danno alla struttura ovvero mancato versamento dei contributi ai dipendenti .

Detta cauzione **dovrà** essere versata nelle forme previste dalla legislazione vigente e sarà svincolata al termine dell'affidamento ed alla definizione di tutti i rapporti di inadempienza anche parziale e soltanto dietro esplicito e formale benestare da parte del responsabile del procedimento.

ART. 18 – VERBALE DI CONSISTENZA E CONSEGNA

1) La concessionaria rimane consegnataria dell'immobile, degli impianti e di tutte le attrezzature esistenti, quali risultano dai verbali di consistenza e di consegna che verranno redatti, unitamente ad una esaustiva documentazione fotografica e filmata, in contraddittorio tra le parti, all'atto della consegna dell'impianto e prima dell'avvio del servizio.

2) Al termine dell'affidamento la concessionaria **deve** riconsegnare, in perfetto stato di conservazione, il complesso sportivo e gli impianti risultanti dal verbale di consistenza e di consegna, mediante atto di riconsegna.

3) La riconsegna verrà fatta contestuale, mediante redazione di apposito verbale in contraddittorio fra il Comune e la concessionaria. In tale sede gli incaricati dalla Civica Amministrazione faranno rilevare, se il caso, eventuali anomalie dello stato di conservazione dell'immobile, degli impianti e delle cose mobili, dovute ad incuria e a danneggiamenti, a cui la concessionaria **dovrà** rimediare senza indugio ed, al più tardi, nel termine che le verrà all'uopo indicato. In caso di inadempienza si provvederà all'esecuzione dei suddetti interventi d'ufficio ed in danno della concessionaria, rivalendosi sulla cauzione, salvo ed impregiudicato restando l'eventuale maggior danno.

4) Contestualmente alla riconsegna, la concessionaria **dovrà** curare lo sgombero dall'impianto delle cose di sua proprietà, restando, in caso contrario, a suo carico le spese di trasporto, di deposito ovvero di smaltimento.

ART. 19 – CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI IMPIANTI

Fermo restando il periodo estivo di sospensione obbligatoria dell'attività natatoria dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno per le normali attività di manutenzione, in caso di accertata ed indifferibile necessità di provvedere ad opere di manutenzione o di interventi igienici, il Comune, senza alcun onere a proprio carico, potrà disporre la chiusura temporanea dell'impianto nel suo complesso per un periodo anche superiore a giorni 30. In tale periodo il gestore potrà rendere fruibile l'area esterna se lo riterrà.

ART. 20 – LICENZA DI PUBBLICA SICUREZZA E PUBBLICITA'

- 1) La concessionaria è tenuta a richiedere, in tempo utile, il rilascio della licenza di esercizio prevista dall'Art. 86 del T.U.L.P.S. per la gestione dell'impianto sportivo.
- 2) Potrà essere rilasciata alla concessionaria autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 3, n. 6, lett. D), Legge n. 287 del 1991.
- 2) L'eventuale attività di pubblicità effettuata dalla concessionaria nell'ambito della piscina comunale dovrà essere realizzata nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 21 – CONTROLLI, PENALITA', SANZIONI

- 1) Il Comune avvalendosi di proprio personale amministrativo e tecnico, di eventuali consulenti esterni, dei competenti servizi dell'AUSL, ed altri servizi ritenuti competenti, ha la facoltà di effettuare e di far effettuare, in qualsiasi momento accessi, ispezioni e verifiche presso la piscina estendendo i controlli anche ai libri contabili e al personale addetto alla sicurezza, che dovranno risultare regolarmente tenuti.
- 2) Qualora, in occasione dei controlli o verifiche effettuati dal Comune, vengano rilevate inadempienze da parte della concessionaria, riguardanti mancanze e negligenze nell'esecuzione delle prestazioni a suo carico, il personale Comunale incaricato, procederà all'inoltro di contestazione formale dei fatti rilevati, invitando la concessionaria a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 20 giorni ed in casi d'urgenza entro 48 ore.

Qualora la concessionaria non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata, a titolo di penale, a giudizio insindacabile del comitato comunale di garanzia, una sanzione da **€ 150,00 a € 15.000,00** a seconda della gravità dell'inadempienza accertata.

L'inadempienza contestata successiva alla terza, e comunque non ritenuta compiutamente giustificata, o gravi inadempienze, comportano la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 23.

ART. 22 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO DISCIPLINA DEL SUB APPALTO

- 1) E' vietata la concessione del contratto ad altri dell'attività principale

2) E' fatto divieto alla concessionaria di sub – appaltare parte del servizio di cui alla presente Convenzione senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, sotto pena di immediata risoluzione dell'affidamento, di incameramento della cauzione, del risarcimento dei danni e del rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero al Comune per effetto della risoluzione stessa.

ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1) Nei casi non contemplati dall'art. 21 ed in caso di grave inadempienza potrà farsi luogo della risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile con preavviso di almeno 20 gg mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento senza che la concessionaria possa pretendere indennità di sorta.

2) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, a semplice richiesta del "Comune" di volersi valere della relativa facoltà, la convenzione si intenderà risolta di diritto, senza necessità di indagine sulla gravità dell'inadempimento.

3) Avvenuta la risoluzione del contratto, sarà diritto del "Comune" avvalersi, anche a titolo di risarcimento del danno, sulla cauzione di cui al precedente art. 17, fatto sempre salvo il risarcimento a suo favore del danno subito.

ART. 24 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed al Codice Civile.

ART. 25 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese occorrenti per la stipula del contratto, a cui sarà allegato integralmente il presente capitolato speciale d'appalto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carica della concessionaria.